



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 marzo 2010 (09.04)
(Or. en)**

7679/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0146 (COD)**

**CODEC 228
AGRILEG 33**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Bruxelles, 24-25 marzo 2010)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione. In questo contesto è stato convenuto che qualora il Parlamento europeo non adotti alcun emendamento alla proposta della Commissione, il Consiglio approverebbe la posizione del Parlamento europeo in prima lettura, dopo la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti di entrambe le istituzioni.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 26 marzo 2010 il Parlamento ha adottato una posizione in prima lettura che non apportava emendamenti alla proposta della Commissione. La votazione dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare la proposta della Commissione.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo figura nell'allegato alla presente nota.

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico sono pregate di inviarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) il più presto possibile e non oltre il 7 aprile 2010.

Animali vivi e carni fresche: condizioni per l'importazione nell'Unione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0516),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0211/2009),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
- visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 dicembre 2009¹,
- previa consultazione del Comitato delle regioni,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0018/2010),

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

1. adotta la posizione in prima lettura, indicata in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 marzo 2010 in vista dell'adozione della decisione n. .../2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2 e l'articolo 168, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi³ prevedeva l'adozione di un elenco di paesi o loro parti in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati animali vivi e delle carni fresche di determinati animali.
- (2) Per questo è stata adottata la decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche⁴. Tale decisione stabiliva le condizioni sanitarie per l'importazione nella Comunità di animali vivi, esclusi gli equidi, e per l'importazione di carni fresche provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni. Gli allegati I e II della medesima decisione contengono gli elenchi dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni nella Comunità di determinati animali vivi e delle loro carni fresche, nonché i modelli di certificati veterinari.
- (3) Dalla data di adozione della citata decisione nuove condizioni sanitarie e di polizia sanitaria sono state introdotte da altri atti comunitari, fra cui la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al

¹ Parere del 16 dicembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ...

³ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁴ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

consumo umano¹, la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi², il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari³, il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale⁴, il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁵ e il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali⁶.

- (4) I citati atti comunitari hanno dato vita a un nuovo quadro normativo nel settore; la direttiva 72/462/CEE è stata inoltre abrogata dalla direttiva 2004/68/CE.
- (5) L'articolo 20 della direttiva 2004/68/CE dispone che le modalità di applicazione stabilite conformemente alle decisioni, adottate a norma della direttiva 72/462/CEE per l'importazione di animali vivi, carni e prodotti a base di carne, quale inter alia la decisione 79/542/CEE, rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite da misure adottate nel nuovo quadro giuridico.
- (6) L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁷, dispone inoltre che, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie in base al regolamento (CE) n. 852/2004, al regolamento (CE) n. 853/2004, al regolamento (CE) n. 854/2004 ovvero alla direttiva 2002/99/CE, continuano ad applicarsi le norme di attuazione adottate in base alla direttiva 72/462/CEE.
- (7) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria⁸, contiene prescrizioni in materia di certificazione veterinaria nonché altre disposizioni che tengono conto del nuovo quadro normativo e sostituiscono le disposizioni stabilite dalla decisione 79/542/CEE. Pertanto, dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, la decisione 79/542/CEE sarà decaduta e non sarà più applicabile.
- (8) A fini di chiarezza e di trasparenza della legislazione dell'Unione è opportuno che la decisione 79/542/CEE sia formalmente abrogata a decorrere da tale data,

¹ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

² GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

³ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁴ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁵ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁶ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁷ GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.

⁸ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 79/542/CEE è abrogata con effetto dal ...*.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al regolamento (UE) n. 206/2010.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 206/2010.